



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 04/09/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1625

Cont. 793/10/AL. TAR Puglia sede di Bari. R.I.P. s.r.l. c/ R.P. + altri. Autorizzazione alla sottoscrizione della dichiarazione di difetto di interesse alla decisione con compensazione delle spese.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 24.5.2010 alla Regione Puglia, la s.r.l. Radio Italia Puglia ha chiesto al TAR Puglia sede di Bari, l'annullamento previa sospensione dell'efficacia esecutiva, della Delibera n. 4 del 17.3.2010 del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Puglia (CO.RE.COM.Puglia) pubblicata sul B.U.R.P. n. 62 dell'8.4.2010, recante la graduatoria delle emittenti televisive locali in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo ex art. 45, comma 3, della L. 23.12.1998 n. 448 per l'anno 2009, con la quale la ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
- con D.G.R. n. 604/2011 è stato ratificato incarico difensivo conferito all'avv. Marina Altamura;
- con deliberazione n. 6 del 10.2.2011 il CO.RE.COM. Puglia, in autotutela, ha riapprovato la graduatoria delle emittenti locali titolari di concessione che hanno presentato domanda per la concessione di contributi previsti dall'art. 45, comma III, della L. 23/12/98 n. 448, per l'anno 2009, riammettendo Radio Italia;
- a seguito della riammissione in graduatoria, la ricorrente ha trasmesso, per la sottoscrizione congiunta, dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso n. 831/2010 r.g. con compensazione delle spese;
- con nota del 19.12.2011 prot. 1961, il CO.RE.COM. Puglia, preso atto della dichiarazione della ricorrente, ha comunicato all'Avvocatura Regionale la propria adesione.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale deliberi di autorizzare l'avv. Marina Altamura a sottoscrivere la dichiarazione di difetto di interesse alla decisione del ricorso n. 831/2010 r.g. con compensazione delle spese di causa.

(Valore della causa: indeterminabile rilevante da euro 51.700,01 a euro 103.300,00 - Settore di spesa: CO.RE.COM.).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di autorizzare l'avv. Marina Altamura a sottoscrivere la dichiarazione di difetto di interesse alla decisione del ricorso n. 831/2010 r.g. con compensazione delle spese di causa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
